

Legge regionale 19 giugno 1989, n.40

Modifiche alla L.R. 2 marzo 1976 n. 12 concernente le norme sui referendum previsti dalle Statuto

ARTICOLO 1

L'art. 33, comma 1 della LR 2 marzo 1976, n. 12 e' modificato come segue:

"Prima di procedere all'approvazione di ogni proposta di legge che comporti l'istituzione di un nuovo Comune, la fusione di Comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera in ordine al referendum consultivo di cui all'art. 69 dello Statuto, successivamente all'emissione del parere referente della Commissione competente secondo le norme del Regolamento interno".

ARTICOLO 2

L'art. 34 della LR 2 marzo 1976, n. 12 e' cosi' sostituito:

"Art. 34

1. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre alla votazione facendo riferimento alla proposta di legge in discussione nonche' il Comune, i Comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati alla votazione.

2. A tal fine e per gli effetti dell'art. 69 dello Statuto.

- a) nel caso di istituzione di un nuovo Comune sono chiamati al referendum tutti gli elettori del Comune o dei Comuni territorialmente interessati,
- b) nel caso di fusione tra Comuni con istituzione di un nuovo Comune risultante dalla fusione, sono chiamati al referendum gli elettori dei due Comuni,
- c) nel caso di incorporazione di un Comune in altro gia' esistente, sono chiamati al referendum gli elettori dei due Comuni,
- d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un Comune con aggregazione ad un altro Comune, sono chiamati al referendum gli elettori dei due Comuni,
- e) nel caso di mutamento di denominazione del Comune sono chiamati al referendum gli elettori del Comune.

3. Nel caso indicato alla lettera a) e' altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del Comune, o dei Comuni, di cui fanno parte le porzioni di territorio che debbono essere erette in

Comune autonomo.

Nel caso indicato dalla lettera b) e' altresì richiesta la pronuncia del Consiglio dei Comuni oggetto della fusione.

Nel caso indicato dalla lettera c) e' altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del Comune incorporante e del Comune da incorporare.

Nel caso indicato dalla lettera d) e' altresì richiesta la pronuncia del Consiglio dei Comuni che a seguito del distacco, rispettivamente riducono o ampliano la propria circoscrizione.

Nel caso indicato alla lettera e) e' altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del Comune.

4. Il Presidente del Consiglio regionale ricevuta ed annunciata al Consiglio una proposta di legge di cui all'art. 36 provvede senza ritardo a richiedere al Comune o ai Comuni interessati, la pronuncia di loro competenza la quale deve essere espressa entro 60 giorni dalla richiesta".

ARTICOLO 3

L'art. 36, 1o comma della legge 2 marzo 1976, n. 12 e' così sostituito: "Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' notificato senza ritardo al Commissariato del Governo, al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Presidente del Tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia interessata, ai Sindaci dei Comuni interessati ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali, ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione".

ARTICOLO 4

All'art. 37 della LR 2 marzo 1976, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Il comma 1 e' sostituito come segue: "Si osservano i disposti degli artt. 21, 22, 25 e 26 della presente legge, in quanto applicabili".
- Il comma 3 e' sostituito come segue: "Alla designazione dei predetti rappresentanti si provvede ai sensi dell'art. 23, secondo comma".